

Bruxelles, 12 febbraio 2018
(OR. en)

5325/18

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0018 (NLE)**

**AVIATION 9
RELEX 35**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 gennaio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 4 final
----------------	-------------------

Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 4 final.

All.: COM(2018) 4 final



Bruxelles, 10.1.2018
COM(2018) 4 final

2009/0018 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con il Canada (di seguito "l'accordo") conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati. Il 17 e 18 dicembre 2009 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, hanno firmato l'accordo inteso, tra l'altro, a facilitare l'ampliamento delle opportunità del trasporto aereo internazionale aprendo l'accesso ai mercati e massimizzando i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'oceano Atlantico.

Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti dell'accordo. Il processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, è stato completato il 25 ottobre 2016. Resta inteso che la Repubblica di Croazia aderirà all'accordo conformemente alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011.

La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione [COM(2009)62 definitivo], adottata il 17 febbraio 2009 e successivamente trasmessa al Consiglio, allo scopo in particolare di tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12. Per facilitarne l'esame da parte del Consiglio, il testo in questione è presentato come proposta modificata.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Non applicabile

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con il Canada (di seguito "l'accordo") conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
- (2) L'accordo è stato firmato il 17 e 18 dicembre 2009, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2010/417/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio².
- (3) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. Resta inteso che la Repubblica di Croazia aderirà all'accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011.
- (4) È opportuno che l'accordo sia ora approvato a nome dell'Unione.
- (5) Gli articoli 3 e 4 della decisione 2010/417/CE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentazione in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni in materia di obblighi di informazione degli Stati membri, come quelle di cui all'articolo 5 della decisione 2010/417/CE. Gli articoli 3, 4 e 5 della ~~decisione~~ 2010/417/CE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

¹ GU C del , pag. .

² GU L 207 del 6.8.2010, pag. 30.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo ed effettua la seguente notifica:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'"Unione europea"."

Articolo 3

Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2010/47/CE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*